



**CONVENZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA
PREVIDENZA SOCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA POTESTÀ CONCESSIVA DEI
TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE**

L'anno 2010, il giorno

TRA

La Regione del Veneto C.F., con sede in Venezia, Dorsoduro nella persona dell'Assessore, a ciò autorizzato dalla delibera di Giunta Regionale n.

E

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Direzione regionale C.F. 80078750587 con sede in Venezia, Dorsoduro 3500 d nel prosieguo denominato INPS, nella persona del Direttore regionale;

PREMESSO

che l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha trasferito alle Regioni la competenza concessoria dei trattamenti a favore degli invalidi civili;

che l'articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha dettato disposizioni in materia di invalidità civile prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) in tutte le fasi del procedimento di riconoscimento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, ivi compresa la fase di concessione dei conseguenti benefici;

che il comma 4 del citato articolo 20, ha demandato ad un Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato- Regioni la disciplina delle modalità di affidamento all'Inps delle attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, al quale dare seguito con la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l'Inps e le Regioni per regolare gli aspetti tecnici e informativi relativi al procedimento per l'erogazione dei trattamenti di invalidità civile;

che in data 29 aprile 2010 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha sancito il suddetto accordo;

RILEVATO

che l'intervento di semplificazione previsto dalla normativa vigente razionalizza il sistema di concessione dei benefici economici in materia di invalidità civile anche al fine di garantire a chi ne ha diritto prestazioni certe, migliorando la qualità del servizio erogato al cittadino, conseguendo anche significativi risparmi di spesa per la finanza pubblica, con una maggiore efficienza nell'organizzazione complessiva; che l'affidamento della potestà concessiva all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, competente, insieme alle Aziende Sanitarie Locali, per la fase di accertamento e verifica dei requisiti sanitari, oltre che i compiti di erogazione delle provvidenze economiche, nel rispetto delle competenze costituzionalmente riconosciute, razionalizza le fasi connesse all'accertamento medico legale e agli accertamenti amministrativi nel procedimento di erogazione dei benefici legati all'invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, realizzando significativi recuperi di efficienza nei flussi procedurali;

SI CONVIENE E SI STIPULA**Art. 1**

1. Le premesse che precedono formano patto e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2**Oggetto e finalità della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina le modalità attraverso le quali sono affidate all'INPS le attività relative all'esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nel perseguimento della semplificazione del procedimento di concessione delle prestazioni a favore degli invalidi civili e minorati civili, nel quadro di un trattamento economico assistenziale uniforme, previsto dalla legge dello Stato in tutto il territorio nazionale ed in favore di tutti i soggetti aventi diritto.

Art. 3**Definizione delle competenze**

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, all'INPS spetta l'esercizio delle funzioni di concessione delle provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità.

Art. 4**Attività svolta dall'INPS**

1. L'attività istruttoria svolta dall'INPS ha per oggetto la definizione amministrativa delle pratiche interessate alla concessione dei benefici di invalidità civile provvidenze economiche in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile handicap e disabilità, accolte sotto il profilo dei requisiti sanitari, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. L'attività svolta dall'INPS riguarda anche le modifiche o le revoche dei trattamenti in corso, intervenute con effetto dalla medesima data.

2. Gli adempimenti istruttori finalizzati all'accertamento dei requisiti amministrativi si concluderanno con l'emissione di un provvedimento specifico da parte dell'INPS.

Art. 5**Controlli amministrativi**

1. L'INPS provvede a tutti gli adempimenti relativi alla gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i previsti controlli finalizzati ad accertare la permanenza delle condizioni che danno diritto al godimento dei benefici ed attua le necessarie verifiche sulle dichiarazioni di responsabilità che gli assistiti sono tenuti a presentare a tale fine, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Nei casi di accertata insussistenza dei requisiti prescritti, l'INPS provvede alla revoca dei benefici curando la tempestiva trasmissione del relativo provvedimento all'interessato e, in copia, alla Regione.

Art. 6
Flussi informativi

1. L' INPS garantisce condizioni di massima trasparenza ed agilità procedurale, assicurando anche la compatibilità dei flussi informatici con i sistemi attualmente in uso presso la Regione Veneto e lo scambio dei dati, nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti e garantiti dalla normativa vigente.
2. La Regione del Veneto e l'INPS condividono la base dati informativa relativa ai soggetti interessati al procedimento di cui all'art. 20 legge 102/2009, con possibilità di estendere tali informazioni anche ai Comuni e Aziende ULSS del Veneto del proprio territorio, esclusivamente per le finalità connesse all'erogazione di ulteriori benefici legati allo stato d'invalidità civile.
3. L'INPS mette a disposizione un sistema informatico finalizzato alla raccolta dei dati provenienti dall'intero territorio nazionale afferenti le prestazioni sulla non autosufficienza (Progetto Sistema Informativo Non Autosufficienze - SINA).
4. La trasmissione dei dati personali afferenti i beneficiari avverrà sulla base di standard di sicurezza di legge concordati attraverso protocolli operativi definiti tra Regione Veneto, Aziende Sanitarie Locali ed INPS, nel rispetto di un disciplinare tecnico valido per tutte le regioni e della normativa prevista dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Qualsiasi variazione delle procedure o del software dovrà essere comunicata alle A.ULSS e alla Regione del Veneto.

Art. 7
Privacy

1. Le Parti si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.
2. Ai sensi del citato decreto legislativo, i dati trattati dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
3. Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, assicurano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalle disposizioni normative vigenti e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente convenzione.
4. È assicurato, altresì, che i dati medesimi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi previsti dalla legge e, in conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti avrà cura di impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi, secondo quanto disposto dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 196/2003.

Art. 8
Ambito di applicazione, durata e fase transitoria

1. La presente Convenzione entra in vigore dalla data del 1° ottobre 2010 con l'assunzione del potere concessorio da parte dell'INPS.
2. Al fine di agevolare il trasferimento progressivo di competenze, la gestione dei processi lavorativi e lo smaltimento delle pratiche giacenti presso le UOIC alla data del 30.09.2010, è prevista una fase transitoria nella quale il personale INPS lavora congiuntamente al personale delle UOIC per le normali attività di liquidazione delle pratiche. In tale fase transitoria le UOIC opereranno sulla base degli attuali livelli operativi, in relazione alle esigenze e necessità effettive di ciascuna realtà territoriale.
3. Le Aziende ULSS del Veneto, sede di Unità Operativa Invalidi Civili e le Direzioni Provinciali INPS approvano specifici accordi locali per definire modalità e tempi di azione nella fase transitoria di cui al

comma 2. Qualora, infatti, le giacenze presenti al 30/09/2010 non siano state completamente smaltite al 31/12/2010, le Aziende ULSS del Veneto competenti e le direzioni provinciali INPS concorderanno tra loro tempi e modalità di prosecuzione del periodo di collaborazione.

5. La Convenzione ha validità fino all'emanazione di eventuali disposizioni legislative che comportino modifiche sostanziali al contenuto del presente atto.

Art. 9 Monitoraggio

1. L'INPS e la Regione, tramite la costituzione di un gruppo tecnico-strategico, avvieranno forme di monitoraggio e verifica, con cadenza almeno annuale, delle attività previste dalla presente convenzione anche in relazione alla qualità del servizio erogato ai cittadini.

Art. 10 Disposizioni finali

1. La Regione del Veneto e l'INPS si riservano di concordare ulteriori specifici accordi diretti alla ottimizzazione dei reciproci adempimenti anche a livello locale.
2. Le parti concordano di apportare le eventuali modifiche che si rendessero necessarie in considerazione di quanto in futuro stabilito a livello nazionale in sede di Conferenza Stato-Regioni.
3. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente.